



TRIBUNALE FEDERALE F.I.V.

Decisione n. 8/2024

Il Tribunale Federale composto da:
Avv. Alessandro Ghibellini
Avv. Simona Crispo, componente relatore
Avv. Michele Micalizzi, componente
riunito il giorno 25 novembre 2024 in modalità di conferenza telematica, ha
emesso la seguente decisione

**Nel procedimento per l'annullamento delle Assemblee Elettive
delle Zone I, II, III, VI, VIII, IX, XIII, XIV tenutesi il 26/10/2024**

Promosso

dal tesserato Saimon Conti

Contro

Comitato FIV I Zona

Comitato FIV II Zona

Comitato FIV III Zona

Comitato FIV VI Zona

Comitato FIV VIII Zona

Comitato FIV IX Zona

Comitato FIV XIII Zona

Comitato FIV XIV Zona

e nei confronti

dei candidati alle cariche centrali FIV

**Ettore Francesco, Innamorato Francesco, Buscemi Maurizio, Colella Fabio
Giuseppe, Filippi Adriano, Foschini Domenico, Leonardi Andrea e Ricetto
Guido**

ooooo

Con ricorso in data 5/11/2024, depositato presso la segreteria degli organi di Giustizia in data 5/11/2024, il tesserato Saimon Conti, ha chiesto che il Tribunale:

- dichiarare l'invalidità, nullità o annullabilità delle assemblee elettive FIV dei Comitati delle Zone I, II, III, VI, VIII, IX, XIII, XIV e porre nel nulla le delibere assembleari, impedendo che le medesime producano effetto alcuno
- dichiarare l'inesistenza, nullità o annullabilità di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

L'impugnazione è stata proposta nei confronti dei Comitati di Zona I, II, III, VI, VIII, IX, XIII, XIV e dei Candidati alle cariche centrali FIV che delle delibere impugnate sono espressione.

In tutti i casi viene lamentata una pretesa irregolarità delle convocazioni per contrasto con l'art. 35 comma 3 del Regolamento allo Statuto, che consisterebbe nella tardiva, e in un caso omessa, pubblicazione della convocazione dell'assemblea elettiva sulla home page del sito internet dei rispettivi Comitati.

La riferita irregolarità delle convocazioni delle assemblee avrebbe determinato una lesione del principio di democraticità che connota l'ordinamento sportivo.

Ritenuta l'urgenza della trattazione in considerazione dell'imminente Assemblea Nazionale Elettiva, il Tribunale, previa abbreviazione dei termini ex art. 36, terzo comma, Regolamento di Giustizia, fissava l'udienza del 25/11/2024 per la trattazione.

In data 13/11/2024 il difensore del sig. Saimon Conti, avv. Barbara Agostinis, comunicava alla Segreteria degli Organi di Giustizia la dismissione del mandato conferitole dal ricorrente, effettuata in pari data.

In data 20/11/2024 la Procura Federale depositava memoria, contestando l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

Nei termini di legge, né i Comitati, né i candidati hanno depositato memorie.

All'udienza del 25/11/2024 comparivano il sig. Saimon Conti, privo di difensore (si precisa che tutte le comunicazioni relative al procedimento sono state notificate sia al legale dimissionario che al tesserato), ed il Procuratore Federale.

Preliminarmente il Tribunale ritiene irrituale ed irricevibile la richiesta del sig. Saimon Conti effettuata all'udienza del 25/11/2024 di procedere con la difesa in proprio senza l'assistenza della difesa tecnica prevista dall'art. 27 comma 2 del Codice di Giustizia CONI. Detta norma impone che il tesserato e/o l'Affiliato stiano in giudizio esclusivamente con il patrocinio di un difensore; tale obbligo è confermato – in assenza di una deroga alla disposizione CONI prevista nello Statuto Federale – dall'art. 8 comma 3 del Regolamento di Giustizia Federale, la cui prescrizione deve essere intesa come condizione necessaria per la costituzione in giudizio e la difesa in udienza e non quale mera possibilità.

Passando all'esame delle questioni oggetto di impugnazione, il Tribunale Federale ritiene il ricorso proposto dal sig. Saimon Conti improcedibile ed inammissibile.

Come risulta documentato, il ricorrente ha proposto il ricorso avverso la regolarità delle assemblee zonali elettive del 26 ottobre 2024 delle Zone I, II, III, VI, VIII, IX, XIII e XIV al fine di impedirne i conseguenti effetti, ovvero le nomine dei candidati alle cariche federali.

L'art. 63 del Regolamento allo Statuto, richiamato espressamente dal ricorrente e che governa la fattispecie specifica delle assemblee elettive, stabilisce letteralmente che

"1- Gli Affiliati per il tramite del proprio Presidente e i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sono legittimati a proporre ricorso al Tribunale Federale avverso:

a) La regolarità dell'Assemblea;

b) I risultati delle elezioni

2 – I ricorsi, sottoscritti in originale a pena di inammissibilità dal Presidente dell'Affiliato o dal Rappresentante degli Atleti e/o dei Tecnici, devono essere proposti entro 10 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea con le modalità previste dall'art. 35 del Regolamento di giustizia."

Dal ricorso risulta inequivocabilmente che il tesserato Conti agisce a titolo personale, non rivestendo lo stesso né la qualifica di Presidente di un Affiliato, né di rappresentante di tecnici o atleti, unici soggetti legittimati ad impugnare, e come tale è privo della legittimazione ad agire.

D'altra parte non può esservi dubbio sul fatto che l'art. 63 del Regolamento allo Statuto sia destinato esclusivamente a regolamentare l'impugnazione relativa alla corretta costituzione ed alla validità delle assemblee (inevitabilmente venendo ad estendersi il giudizio, nel caso l'assemblea sia elettiva, al risultato elettorale) costituendo pertanto norma specifica.

L'art. 35 Regolamento di Giustizia, viceversa ha ad oggetto più genericamente l'impugnazione delle deliberazioni assembleari nel senso più ampio possibile, aprendo di fatto ad ipotesi quasi illimitate e costituendo il richiamo ad esso effettuato dall'art. 63 Regolamento allo statuto mera funzione procedimentale.

Nel caso di specie, peraltro, l'impugnazione proposta dal tesserato Conti avverso le deliberazioni delle assemblee elettive (per asserite irregolarità della convocazione delle assemblee medesime), ricade perfettamente, e senza possibilità residuali, nella fattispecie prevista e regolamentata dall'art. 63 Regolamento allo Statuto ed in forza della stessa deve essere deliberata a partire dalla legittimazione ad agire.

Come si è già rilevato, il tesserato Saimon Conti ha agito a titolo meramente personale, non rientra tra i soggetti legittimati dall'art. 63 del Regolamento allo Statuto ed è dunque privo della necessaria legittimazione ad agire, con la conseguenza che il ricorso è improcedibile ed inammissibile.

Nessun effetto può avere la legittimazione che il ricorrente, in quanto semplice tesserato, avrebbe ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di Giustizia, posto che tale norma regola l'ipotesi, del tutto estranea al presente giudizio, che al

sindacato giudiziale venga sottoposta la deliberazione di una assemblea, validamente costituita (e per ciò stesso non censurabile sotto tale specifico profilo) che abbia arrecato all'impugnante "...che sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale...un pregiudizio diretto e immediato...".

L'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso assorbono le ulteriori questioni dedotte nel merito.

PQM

Il Tribunale Federale,

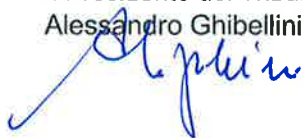
visti gli atti del procedimento, sentito il tesserato Saimon Conti, sentito altresì il Procuratore Federale, ritenuta l'applicabilità dell'art. 63 Regolamento allo Statuto, definitivamente pronunciando

Dichiara

improcedibile ed inammissibile il ricorso proposto dal tesserato Saimon Conti per carenza di legittimazione ad agire ai sensi dell'art 63 Regolamento allo Statuto, che governa la validità delle assemblee elettive, e conseguentemente assorbite tutte le ulteriori questioni.

Così deciso in data 25 novembre 2024.

Il Presidente del Tribunale Federale
Alessandro Ghibellini



Il componente estensore
Simona Crispo

